

SCHEDA 3

LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2020

L'art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel novellare l'art. 1 del d.l.vo n. 98/2017, ha introdotto il comma 4-bis, il quale prevede che, fermo restando l'entrata in vigore della riforma fissata al 1° gennaio 2020, il MIT, sentito l'ACI e le Associazioni maggiormente rappresentative del settore della consulenza automobilistica, «*definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*».

Fonti

1. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 3 dell'11 febbraio 2020**

Prima fase di attuazione con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di minivoltura, di cessazione dalla circolazione per demolizione e di cessazione dalla circolazione per esportazione, nonché alle operazioni "facoltative" di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.

2. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. n. 12 del 25 marzo 2020**

Proroga di taluni termini riferiti alla prima fase di attuazione in considerazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19.

3. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 146 del 21 aprile 2020**

Seconda fase di attuazione della riforma con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di rilascio del duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.) e del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale, nonché all'emissione della stampa del DU nelle ipotesi illustrate nell'ambito della presente SCHEDA.

Soggetti ammessi

La prima fase di attuazione coinvolge le competenze di tutti gli STA, pubblici e privati. La seconda fase di attuazione coinvolge le competenze:

- dei soli UMC, nel caso di duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (v. "**SCHEDA 22**");
- degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica (ivi comprese le delegazioni ACI), nel caso di duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale (v. "**SCHEDA 23**")

- degli UMC, degli Uffici PRA e degli Studi di consulenza automobilistica (ivi comprese le delegazioni ACI), per le ipotesi di stampa del DU (.v. paragrafo “Stampa DU” della presente SCHEDA).

Tipologie di veicoli ammesse

La prima e la seconda fase di attuazione riguardano esclusivamente le seguenti tipologie di veicoli in uso proprio e soggetti ad iscrizione al PRA:

- i motocicli (art. 53, comma 1, let. a), c.d.s.)
- le autovetture (art. 54, comma 1, let. a), c.d.s.).

Avvertenza

Tali limitazioni non sussistono per le pratiche di cessazione dalla circolazione, che possono essere effettuate per tutte le tipologie di veicoli.

Operazioni obbligatorie a decorrere dal 17 febbraio 2020

Devono essere obbligatoriamente gestite con le nuove procedure le operazioni di:

- a) minivoltura;
- b) cessazione dalla circolazione per demolizione;
- c) cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero, sia verso Paesi UE che verso Stati extraUE.

Operazioni obbligatorie a decorrere dal 4 maggio 2020

Dal 4 maggio 2020 devono essere obbligatoriamente gestite con le nuove procedure anche le operazioni di:

- rilascio del duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.);
- rilascio del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;
- stampa del DU nelle ipotesi previste.

Operazioni ammesse facoltativamente a decorrere dal 17 febbraio 2020

In via facoltativa, possono essere gestite con le nuove procedure le operazioni di:

- a) immatricolazione e nazionalizzazione di veicoli importati da altri Paesi UE, e relative formalità di iscrizione al PRA;
- b) trasferimento della proprietà e relativa trascrizione al PRA, ivi compresi i casi di trasferimento in favore degli eredi;
- c) di reimmatricolazione.

Per la gestione di tali operazioni, l'utilizzo delle nuove procedure diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° giugno 2020.

Esclusioni

Sono in ogni caso escluse, e pertanto continuano transitoriamente ad essere gestite con le procedure previgenti, le seguenti operazioni:

- a) di trasferimento della proprietà relative ai veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto;
- b) di immatricolazione e di trasferimento di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
- c) che presuppongono adempimenti consecutivi;
- d) che presuppongono adempimenti cumulativi.

In particolare, con riguardo agli adempimenti cumulativi, si chiarisce che, al momento, continuano ad essere gestite con le previgenti procedure:

- le cessioni plurime effettuate da uno stesso cedente in favore di uno stesso Operatore commerciale, mediante un atto di vendita cd.cumulativo o con più atti, per le quali viene contestualmente richiesta la pratica;
- le cessioni effettuate da cedenti diversi in favore di uno stesso Operatore commerciale, mediante singoli atti di vendita, per le quali quest'ultimo richiede contestualmente la pratica.

Rientrano negli adempimenti cumulativi anche gli atti cumulativi gestiti con istanza singola.

Si evidenzia che le predette casistiche, non ancora gestite con le nuove procedure, giustificano il ricorso alle procedure previgenti.

Lo STA, per i casi di cui alle lett. a) e d), dovrà inserire nel fascicolo idonea documentazione che giustifichi la necessità di aver gestito la pratica con le procedure previgenti (rispettivamente copia della carta di circolazione o copia dell'istanza cumulativa necessaria nel caso in cui non sia presente l'atto cumulativo).

Di contro, non sarà necessaria alcuna documentazione giustificativa nei casi di cui alle lettere b) e c).

Quadro riassuntivo delle operazioni obbligatorie e facoltative

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C01501	Immatricolazione – proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C03301	Trasferimento proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C03305	Trasferimento proprietà – mini voltura		A0 e A4 M0 e M4	SI	NO
C03306	Trasferimento proprietà – successione ereditaria		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C05308	Cessazione circolazione	Demolizione	tutti	SI, per tutti gli usi	NO
C05314	Cessazione circolazione	Esportazione extra UE	tutti	SI, per tutti gli usi	NO

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C05315	Cessazione circolazione	Esportazione verso UE	tutti	SI	NO
C11701	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C11702	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - minivoltura		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C11801	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02101	Rinnovo immatricolazione	Distruzione targa	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02102	Rinnovo immatricolazione	Furto	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02104	Rinnovo immatricolazione	Smarrimento	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02105	Rinnovo immatricolazione	Deterioramento	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C18801	Duplicato DU - sottrazione		tutti	SI	NO
C18802	Duplicato DU – Smarrimento o distruzione		tutti	SI	NO
C18803	Duplicato DU – Deterioramento		tutti	SI	NO
C18804	Duplicato DU – Cancellazione dati intestazione temporanea		tutti	SI	NO
C18805	Stampa DU		tutti	SI	NO

Periodo transitorio

Dal 17 febbraio 2020 e fino al 3 maggio 2020, le nuove procedure, sia obbligatorie sia facoltative, comportano ancora l'emissione disgiunta della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione, per la cui richiesta deve essere utilizzata, rispettivamente, l'istanza unificata (v. "**SCHEDA 5**") e la nota PRA o il retro del CDP/CDPD.

Tuttavia, il processo di emissione dei predetti documenti è comunque già improntato al principio della totale digitalizzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, con conseguente necessità di dematerializzare la documentazione nativa cartacea, che deve essere inserita nel fascicolo digitale da inviare al CED della Motorizzazione entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo all'emissione dei documenti stessi, unitamente alla attestazione dei versamenti dovuti (v. "**SCHEDA 8.**" e "**SCHEDA 19**").

Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema, il CED della Motorizzazione e l'ACI consentiranno il rilascio della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione utilizzando le procedure telematiche previgenti, che vengono in via transitoria mantenute attive quali "procedure di emergenza".

Entrata a regime

A decorrere dal 4 maggio 2020, sarà consentita esclusivamente l'emissione:

- a) di un DU non valido per la circolazione, nel caso di minivoltura;
- b) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione, nel caso di cessazione dalla circolazione per demolizione;
- c) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione e di un tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU, nel caso di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero;
- d) del duplicato del DU, in caso di cancellazione delle intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.) in esso contenute;
- e) del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale.

Inoltre, ferma restando la facoltatività dell'utilizzo delle nuove procedure per la gestione dei procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, a decorrere dal 4 maggio 2020 le procedure stesse consentiranno esclusivamente l'emissione del DU.

Pertanto, a decorrere dalla medesima data, non saranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e per il rilascio dei predetti documenti potrà essere utilizzata esclusivamente l'istanza unificata.

Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema, l'emissione dei documenti sarà consentita al momento della riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche e l'eventuale ricorso non autorizzato alle "procedure di emergenza" darà luogo all'emissione, da parte degli STA, di carte di circolazione irregolari che, in quanto tali, saranno annullate secondo le modalità descritte nel paragrafo "Ricorso alle procedure di emergenza".

Stampa del DU

Anche se il DU viene emesso mediante l'utilizzo facoltativo delle nuove procedure (es. in caso di immatricolazione), le eventuali successive operazioni riferite al medesimo veicolo (es. trasferimento di proprietà) non potranno più essere gestite con l'emissione disgiunta della carta di circolazione e del CDPD, bensì con il rilascio di un nuovo DU.

Ciò, ovviamente, a condizione che dette successive operazioni rientrino nel campo di applicazione del d.l.vo n. 98/2017.

In via transitoria e fino al completamento di tutte le fasi di attuazione della riforma, nel caso in cui l'operazione successiva non sia ancora gestibile con le nuove procedure, la stessa potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle procedure previgenti e, attraverso apposita pratica (codice C18805), sarà data la possibilità di stampare, il giorno successivo, il DU con i dati aggiornati.

Al riguardo, si evidenzia che al codice pratica C18805 corrisponde una tariffa pari a zero (v. "SCHEDA 19"), in quanto gli importi dovuti per diritti di motorizzazione, emolumenti PRA e imposte di bollo devono essere interamente versati all'atto del completamento della pratica gestita con procedura tradizionale.

Quest'ultima darà luogo, nelle more dell'espletamento della pratica C18805, alla stampa di una carta di circolazione non valida per la circolazione; stampa che, per finalità di risparmio e di razionalizzazione delle risorse, dovrà essere effettuata su foglio bianco formato A4 e non sulla modulistica a stretta rendicontazione.

Ricorso alle procedure di emergenza

Il ricorso alle procedure previgenti è ammesso a fronte delle seguenti fattispecie

1) **Blocco o grave rallentamento dei sistemi, certificato dal CED della Motorizzazione e dall'ACI**

Nel caso di problemi e/o malfunzionamenti tecnici riferiti al sistema, il CED della Motorizzazione e l'ACI, con apposita comunicazione agli STA, autorizzano il ricorso alle procedure di emergenza (STA cooperante, Prenotamotorizzazione e Copernico).

2) **Impedimenti tecnici sulle singole pratiche**

In caso di problemi tecnici che non consentano di portare a termine la lavorazione di una singola pratica, per la quale viene restituito un messaggio di errore non superabile dallo STA, quest'ultimo è tenuto a stampare il messaggio di errore e ad aprire un *ticket*, all'Assistenza tecnica, riportante tutti gli estremi della pratica. L'Assistenza, esaminata la problematica e verificata la sussistenza dei presupposti, può autorizzare lo STA ad utilizzare le procedure d'emergenza.

La stampa del *ticket* con la risposta vale come giustificativo per il ricorso alle predette procedure di emergenza.

Lo STA potrà comunque tentare nuovamente la presentazione della pratica dal giorno lavorativo successivo, anche in assenza di riscontro al *ticket*. Qualora anche tale secondo tentativo abbia esito negativo, lo STA è automaticamente autorizzato a presentare la pratica con le procedure di emergenza, allegando al fascicolo la stampa dei due messaggi di errore, restituiti dalla procedura in occasione delle due presentazioni, e la stampa del *ticket* aperto.

L'eventuale ricorso non autorizzato alle "procedure di emergenza", senza che ve ne siano i presupposti, darà luogo all'emissione di carte di circolazione e CDPD irregolari che, in quanto tali, saranno annullati secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo.

PROCEDURE DI EMERGENZA - PRECISAZIONI

1. Dal 4 maggio 2020 le previgenti procedure non saranno più attive per la gestione delle operazioni di cessazione dalla circolazione sia per demolizione sia per esportazione. In caso di problemi tecnici sarà necessario richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica.

2. In caso si siano prodotti atti nativi digitali o atti cartacei dopo la verifica di conformità, le procedure di emergenza devono essere effettuate esclusivamente presso l'Ufficio PRA di riferimento, l'unico che ha la possibilità di operare su documentazione "mista" cartacea e digitale, con conseguente emissione, da parte dell'Ufficio stesso, della carta di circolazione e dell'eventuale CDPD.

Fino a quando perdurerà la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità saranno differenziate sulla base del "regime" in cui si trovano i veicoli, secondo le seguenti modalità:

- Veicoli in “regime C.C./CdP”: si dovranno seguire le istruzioni fornite da ACI in caso di trasferimenti di proprietà non gestibili con le procedure DL98. Svincolo/vincolo della cartella PRA (vedere punto 3) attuale versione n. 3 dell’Avvertenza n. 18 del 14/4/2020);

- Veicoli in “regime DU”: lo STA dovrà chiedere l’intervento dell’assistenza tecnica.

Inosservanza delle prescrizioni

A norma del novellato art. 1, comma 4-bis, del d.l.vo n. 98/2017, i documenti di circolazione rilasciati nell’inosservanza delle illustrate prescrizioni sono da considerare irregolarmente emessi, con applicazione dell’art. 6 del DPR n. 358/2000.

Pertanto, a decorrere dal 4 maggio 2020, il non utilizzo ingiustificato delle nuove procedure darà luogo all’annullamento, da parte del competente UMC, delle carte di circolazione e, da parte di ACI, dei CDPD emessi in luogo del DU.

In tal caso, per regola generale sancita dal richiamato art. 6 del DPR n. 358/2000, ed accolta anche dall’art. 3, commi 10 e 11 del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011 in tema di rilascio del duplicato della carta di circolazione, ora applicabile anche al procedimento di rilascio del duplicato del DU (v. “**SCHEDA 23**”), lo STA o, a seconda dei casi, lo Studio di consulenza automobilistica:

- entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, deve restituire il documento irregolare e le relative targhe (nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione) all’UMC che provvede a distruggerli;
- scaduto inutilmente il predetto termine, l’UMC sospende l’operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare (e delle eventuali targhe);
- se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, l’UMC segnala l’accaduto alla Provincia, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 della legge n. 264/1991, ed agli Organi di polizia, per il ritiro del documento e delle eventuali targhe.

Si rammenta che gli Studi di consulenza, nell’ottemperare all’obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 358/2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

La sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli STA che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli Organi di polizia, ecc.).

Si rammenta, altresì, che il collegamento telematico con il sistema informativo della Motorizzazione non può essere sospeso, per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. In caso di ulteriore recidiva nell’arco di uno triennio, lo STA decade dalla abilitazione ai collegamenti telematici e cessa di essere operativo.

Le disposizioni previste dall’art. 6 del DPR n. 358/2000 si applicano agli STA istituiti sia presso le Delegazioni dell’A.C.I. sia presso gli Studi di consulenza automobilistica.

Chiusura dei sistemi propedeutica all'entrata a regime

Al fine di consentire l'approntamento dei sistemi informatici, nei giorni 4 e 5 maggio 2020 non sarà possibile l'accesso alle nuove procedure.

Nelle suddette giornate, infatti, tutte le pratiche potranno essere richieste con le procedure tradizionali, ad esclusione di quelle di radiazione per demolizione e per esportazione all'estero (sia in Paesi UE che extraUE).

Nei suddetti giorni le strutture tecniche DT e ACI effettueranno delle prove operative coinvolgendo alcuni STA opportunamente individuati per tipologia di pacchetto gestionale in uso (uno per ogni software house) e alcuni Uffici pilota UMC e PRA.